

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

Julia Graf

numero:

73i

del:

2025-08-19

autore:

Stefan Sandrini

## Circolare

A tutti i Comuni con attività di scuola dell'infanzia

### IVA: Variazione delle rette delle scuole dell'infanzia (asili)

Come è noto, una prima modifica alla legge sulla scuola dell'infanzia<sup>1</sup> avrebbe avuto gravi ripercussioni di natura fiscale sul calcolo dell'IVA dei comuni per l'attività dell'asilo.

Con una nuova legge<sup>2</sup> è stata sostanzialmente ripristinata la disposizione precedente. L'unica novità è che per l'anno obbligatorio di scuola materna viene riscosso un contributo per i pasti dei bambini.

Di seguito riassumiamo gli obblighi fiscali che ne derivano.

#### 1 Modifica della legge della scuola dell'infanzia

La Provincia Autonoma di Bolzano ha competenza legislativa primaria nel settore delle scuole dell'infanzia<sup>3</sup>. In Alto Adige, il settore delle scuole dell'infanzia è disciplinato da due leggi provinciali distinte<sup>4</sup>.

L'attività di gestione di una scuola dell'infanzia svolta da un Comune continua ad essere considerata rilevante ai fini dell'IVA ed è quindi trattata come un'attività soggetta all'IVA. Accorpendo questa attività ad altre attività rilevanti ai fini dell'IVA, è possibile ridurre l'IVA indetraibile in base al sistema "pro rata" avendo una percentuale "pro-rata" maggiore. In questo modo è possibile detrarre una parte dell'IVA sugli investimenti, ad esempio per la costruzione di nuove scuole dell'infanzia. Questa parte dell'IVA detratta riduce quindi i costi totali a carico del Comune ovvero della Provincia Autonoma di Bolzano.

Questo inquadramento fiscale si basa sulla disposizione contenuta nella legge provinciale<sup>5</sup>, secondo la quale la **retta per la scuola dell'infanzia** chiesta per i bambini ovvero ai loro genitori o a chi ne fa le veci comprende un quota di partecipazione ai **costi di gestione** della scuola dell'infanzia<sup>6</sup>.

Questa impostazione è stata confermata anche in una lettera del direttore dell'Agenzia delle Entrate di Bolzano al gruppo delle autonomie in Senato<sup>7</sup>.

Inizialmente, proprio questa disposizione è stata modificata in modo tale che il contributo spese da versare non costituisse più una partecipazione alle spese di gestione, ma solo una partecipazione alle spese per i pasti.<sup>8</sup>

1 Art. 12 Legge provinciale 13 del 20.12.2024 pubblicato sul Supplemento n. 6 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 20.12.2024

2 Art. 7 comma 1 LP 3 del 15.04.2025

3 Art. 8 n. 26 Legge n. 670 del 31 agosto 1972, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 20 novembre 1972.

4 Legge provinciale 36 del 17/08/1976 e n. 5 del 16/07/2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 29/07/2008

5 Art. 8 Abs. 2 LG 5/2008

6 p.20, c. 1, art. 10 DPR 633/1972

7 Lettera del 18/07/2001, Prot. 9842/2001 - Fiscalità

8 Art. 12 LG 13 del 20.12.2024 pubblicate sul Supplemento n. 6 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 20.12.2024

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

Con tale modifica era stato **tolto il presupposto giuridico** per poter considerare l'intera attività della scuola dell'infanzia come attività rilevante ai fini dell'IVA. L'attività della scuola dell'infanzia ad eccezione del servizio mensa, diventava quindi un'**attività istituzionale**, e dunque **non più** rilevante ai fini IVA.

Con la nuova modifica della legge provinciale<sup>9</sup> è stata sostanzialmente ripristinata la situazione originaria.

## 2 Classificazione ai fini fiscali

L'ente responsabile della scuola dell'infanzia (comune) richiede ai genitori o a chi ne fa le veci il pagamento di una quota a titolo di partecipazione alle spese di gestione. Solo per il nuovo anno scolastico obbligatorio viene richiesto un contributo per i pasti dei bambini.

La quota massima del contributo viene fissata dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio dei Comuni sulla base di accordi<sup>10</sup>.

Le seguenti spese sono generalmente **a carico del Comune**:

- costruzione
- manutenzione
- riscaldamento
- monitoraggio degli edifici
- altri costi di gestione.

La Provincia copre parte delle spese per:

- i pasti
- il funzionamento
- il personale di cucina

assegnando ai Comuni un contributo annuale corrispondente.

L'iscrizione alla scuola dell'infanzia é volontaria<sup>11</sup>.

Per quanto riguarda la copertura dei costi di gestione della scuola dell'infanzia la situazione è la seguente:

Tipo di spesa	Coperta da		
	Provincia istituzionale	Genitori commerciale	Comune commerciale
Spese di funzionamento:			
Manutenzione	in parte	no	Parte restante
riscaldamento	in parte	no	Parte restante
monitoraggio degli edifici	in parte	no	Parte restante
Spese del personale per			
- Monitoraggio	-----	no	Parte restante
- personale di cucina	in parte	<b>in parte</b>	Parte restante
- personale di pulizia	-----	no	Parte restante
Spese per la ristorazione	in parte	<b>in parte</b>	Parte restante
Altre spese di gestione	in parte	no	Parte restante
Investimenti	<b>può concedere contributo</b>	-----	Parte restante

Affinché l'IVA sia applicabile, è sufficiente che un'attività commerciale sia esercitata per professione abituale, ancorché non esclusiva, verso corrispettivo<sup>12</sup> ovvero a titolo oneroso. Questo viene nuovamente realizzato dalla scuola materna per l'intera attività della stessa. L'intenzione di generare profitti non è necessaria per l'applicazione dell'IVA.

<sup>9</sup> Art. 7 comma. 1 LG 3 del 15.04.2025

<sup>10</sup> Art. 8 c. 2 Legge provinciale 5/2008

<sup>11</sup> Art. 2 c. 2 Legge provinciale 5/2008

<sup>12</sup> "professione abituale" ex art. 4 e art. 5 DPR 633/72

Ciò significa che anche un'attività con cui si generano perdite è rilevante ai fini dell'IVA con conseguenti obblighi ai fini IVA.<sup>13 14</sup>

La gestione della scuola dell'infanzia è un'attività commerciale dal punto di vista dell'IVA per i seguenti motivi, dato che sono soddisfatte le condizioni soggettive, oggettive e territoriali per l'applicazione dell'IVA<sup>15</sup>:

- si tratta di un servizio a titolo oneroso<sup>16</sup> ovvero dietro corrispettivo;
- la retta comprende, per gli anni di scuola materna non obbligatori, la gestione completa della scuola materna;<sup>17</sup>
- il servizio non è escluso dall'applicazione dell'IVA in virtù di un'esenzione oggettiva;<sup>18</sup>
- l'attività viene svolta in modo professionale e non occasionale;
- nella legge sull'IVA<sup>19</sup> questa attività è considerata commerciale ma esente da IVA;
- la fornitura di questo servizio può essere in concorrenza diretta con le aziende private<sup>20 21</sup>.

A nostro avviso, quindi, non c'è dubbio che l'attività di **scuola dell'infanzia** nel suo complesso sia da **classificare come attività commerciale** rilevante ai fini IVA.

### 3 Fatturazione

Entrambe le disposizioni<sup>22</sup> della legge provinciale non prevedono esplicitamente alcuna disposizione transitoria. Tuttavia, il momento di applicazione risulta indirettamente dalla necessaria determinazione dell'importo massimo della partecipazione ai costi. Quest'ultimo è stabilito dal giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio dei Comuni.<sup>23</sup>

Con deliberazione della giunta provinciale sono stati fissati gli importi massimi per la retta delle scuole dell'infanzia provinciali e per la partecipazione ai costi dei pasti dei bambini durante l'anno scolastico obbligatorio a partire dall'anno scolastico 2025/2026.<sup>24</sup>

Per la retta delle scuole dell'infanzia provinciali rimane in vigore l'attuale esenzione dall'IVA.<sup>25</sup>


Il contributo alle spese per i pasti dei bambini della scuole dell'infanzia durante l'anno scolastico obbligatorio è soggetto all'IVA del 4%.<sup>26</sup>

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



13 Fatturazione, contabilità, contabilità e dichiarazione IVA

14 Art. 21 c. 6 DPR 633/72

15 Art. 1 DPR 633/72

16 vedi Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 501645 del 26 giugno 73 e Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 362807 del 27 luglio 77.

17 Art. 8 c. 2 LP 5/2008 dal 01.01.2025

18 Art. 3 c. 3 DPR 633/72

19 Art. 10 comma 1 punto 20 DPR 633/72

20 Art. 6 c. 11 LG 5/2008

21 Cfr. le ordinanze della 1° Commissione Tributaria di Piacenza del 28.4.88 e del 22.12.88.

22 **prima** variazione con l'art. 12 LP 13 del 20.12.2024 e **seconda** variazione con l'art. 7 comma 1 LP 3 del 15.04.2025

23 art. 8 comma 2 LP 5/2008

24 deliberazione della giunta provinciale n. 517 del 15.07.2025

25 art. 10 comma 1 punto 20 DPR 633/72

26 art. 43 legge 342/2000